



Riunione del 5 febbraio 2014

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 29**

**25.13.14 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
- Catia Loletto n.q. di Presidente p.t. Polisportiva San Mariano A.S.D.
- Polisportiva San Mariano A.S.D. n.p. Presidente p.t.**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Componente
- Avv. Massimo Argirò - Componente – Estensore

La Commissione Giudicante Nazionale

VISTA la relazione con deferimento della Procura Federale ex art. 72 lett. C) R.G 26/2013-14, pervenuta il 14 Gennaio 2014

DELIBERA

di procedere all'instaurazione del giudizio ai sensi dell'art. art. 73 comma 2 R.G in relazione ai capi di incolpazione contestati nei confronti di:

- *Catia Loletto n.q. di Presidente pro-tempore della Polisportiva San Mariano A.S.D. per non aver, in violazione degli artt. 9, 17 e 19 Statuto Fipav, 2, 19, 20, 21 comma 1-2, 24, 25, 34 e 35 R.A.T., 55 Reg. Giur. e del Codice Sportivo CONI, della guida pratica e circolare di attuazione ai regolamenti federali vigenti in materia di tesseramento e di idoneità agonistica degli atleti, sottoposto l'atleta, Laura Constantin, nata a Bucarest il 25.05.1990, regolarmente vincolata al sodalizio Polisportiva San Mariano A.S.D., alla rituale visita medica prescritta dai regolamenti vigenti sopra citati al fine di ottenere l'accertamento ed il rilascio ad opera dei competenti organi sanitari del prescritto certificato di idoneità sportiva della predetta tesserata allo svolgimento dell'attività agonistica per la stagione sportiva 2011-2012 e 2012-2013 così come accertato in sede istruttoria dalla Commissione Tesseramento Atleti nell'ambito del procedimento per lo scioglimento coattivo del vincolo richiesto dall'atleta per la su esposta condotta omissiva tenuta dal sodalizio ed accolto dalla Commissione con il provvedimento pubblicato il 26.09.2013.***



- **Polisportiva San Mariano A.S.D. in persona del Presidente pro-tempore** per non aver, in violazione degli artt. 9, 17 e 19 Statuto Fipav, 2, 19, 20, 21 comma 1-2, 24, 25, 34 e 35 R.A.T., 55 Reg. Giur. e del Codice Sportivo CONI, della guida pratica e circolare di attuazione ai regolamenti federali vigenti in materia di tesseramento e di idoneità agonistica degli atleti, sottoposto l'atleta, Laura Costantin, nata a Bucarest il 25.05.1990, regolarmente vincolata al sodalizio Polisportiva San Mariano A.S.D., alla rituale visita medica prescritta dai regolamenti vigenti sopra citati al fine di ottenere l'accertamento ed il rilascio ad opera dei competenti organi sanitari del prescritto certificato di idoneità sportiva della predetta tesserata allo svolgimento dell'attività agonistica per la stagione sportiva 2011-2012 e 2012 - 2013 così come accertato in sede istruttoria dalla Commissione Tesseramento Atleti nell'ambito del procedimento per lo scioglimento coattivo del vincolo richiesto dall'atleta per la su esposta condotta omissiva tenuta dal sodalizio ed accolto dalla Commissione con il provvedimento pubblicato il 26.09.2013.

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 5 febbraio 2014, nella quale nessuno compariva.

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Preso atto delle argomentazioni svolte dall'incolpato.

OSSERVA

Il presente procedimento disciplinare trae origine dal provvedimento reso dalla Commissione Tesseramento Fipav affisso in data 26.09.2013, a mezzo del quale, su istanza dell'atleta Laura Constantin, è stato dichiarato lo scioglimento del vincolo tesserativo con la società Polisportiva San Mariano A.S.D., e, contestualmente, disposta la trasmissione degli atti alla Procura Federale, al fine di accertare l'eventuale violazione, a carico del legale rappresentante del sodalizio, di quanto prescritto dalla normativa vigente, in ragione della mancata sottoposizione a visita medica dell'atleta Laura Constantin e, pertanto, dell'avvenuto tesseramento della stessa nelle stagioni sportive 2011-2012 e 2012-2013 in assenza del certificato di idoneità sportiva.

La Procura Federale, pertanto, acquisiti gli atti del procedimento, inviava alla Sig.ra Catia Loletto apposito atto di incolpazione, cui faceva seguito la memoria difensiva del 23 dicembre 2013 nella quale la stessa confermava di aver dato in prestito l'atleta ad altra società e che, sia il Presidente della società cessionaria sia l'atleta si sarebbero impegnati ad effettuare la prescritta visita medica di inizio stagione.

Esaurita la fase istruttoria, la Procura Federale, ritenendo fondati i fatti posti a fondamento dell'azione disciplinare, deferiva innanzi a questa Commissione l'incolpata, con il capo di incolpazione sopra riportato.

Il fatto è provato per *tabulas*.



Le circostanze poste a fondamento dell'azione disciplinare sono, infatti, documentalmente provate ed incontestabili anche perché pacificamente ammesse dal Presidente Catia Loletto nella memoria acquisita agli atti datata 23 dicembre 2013.

Conseguentemente, appare provata la circostanza che l'atleta Laura Constantin è stata tesserata dalla Polisportiva San Mariano A.S.D. nelle stagioni sportive 2011-2012 e 2012-2013 in assenza del certificato di idoneità sportiva, in aperta violazione del disposto di cui all'art. 21, comma 2, del RAT Fipav, a mente del quale: *“il legale rappresentante dell'associato è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)”*.

Questa Commissione ha già avuto modo di esprimere un orientamento rigoroso in merito all'obbligo in parola, evidenziando come lo stesso sia anche imposto dalla Legge statale (Lg. 26 ottobre 1971 n. 1099; D.M. Sanità 18 febbraio 1982) che demanda alla legislazione regionale le modalità attuative in ordine all'ottenimento della certificazione di idoneità sportiva.

Non pare inutile ricordare, richiamando nuovamente sul punto l'ordinamento statale, che anche la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto responsabili di omicidio colposo i dirigenti sportivi che avevano consentito all'atleta, mediante il rilascio della vidimazione provvisoria del cartellino, senza acquisire la debita e completa certificazione medica di idoneità allo sport agonistico, di partecipare ad un torneo rivelatosi per lui purtroppo letale. (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 07/07/1992). E' anche per tali motivazioni che l'art. 21 RAT Fipav rende il legale rappresentante dell'associato responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva dell'atleta rendendolo in pari tempo garante nei confronti degli organi federali, tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati).

La responsabilità del legale rappresentante e, ex art. 55 R.G., del sodalizio, deve pertanto ritenersi di carattere oggettivo: l'atleta sprovvisto di certificazione medica dell'idoneità sportiva all'esercizio della pallavolo non può essere tesserato, ed il legale rappresentante del sodalizio che in simile difetto ne richiama il tesseramento è, per ciò stesso, responsabile nei confronti della Federazione.

Ciò nonostante, si ritiene, comunque, che il contegno processuale ed il comportamento successivo tenuto dalla tesserata Sig.ra Loletto, vada ad incidere nella valutazione complessiva della condotta in esame.

L'incolpato, infatti, ha agevolato il compito degli organi di giustizia federali, allorché ha pacificamente ammesso l'addebito contestatogli. Tale condotta deve inserirsi in un generale comportamento, indubbiamente collaborativo, tenuto dal tesserato con gli organi di giustizia, che può rilevare, sulla base della costante giurisprudenza di questa Commissione, non ad esimente di responsabilità disciplinare, ma solo ai fini della determinazione della sanzione che si ritiene di adeguare come in dispositivo



P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Catia Loletto la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tre ed a carico del sodalizio Polisportiva San Mariano A.S.D., in persona del suo Presidente pro tempore, la sanzione della multa di €. 300,00.

Affisso il 19 febbraio 2014

IL PRESIDENTE

Avv. Thomas Martone